ORDINE DEGLI AVVOCATI - PISTOIA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Piazza Duomo n. 6 tel. 0573-22682 – fax 0573-508198 Codice Fiscale 900 310 304 72

Email: segreteria@avvocatipistoia.it - sito internet: www.avvocatipistoia.it - sito internet:

Pistoia, 3 luglio 2023

A TUTTI GLI ISCRITTI

Oggetto: LINEE GUIDA CONDIVISE IN MATERIA DI "RIFORMA CARTABIA" - SETTORE CIVILE -

Care Colleghe, cari Colleghi,

come già comunicato, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia e il Tribunale di Pistoia hanno partecipato ad un Tavolo tecnico paritetico costituito al fine di soddisfare le prime esigenze di approfondimento e studio delle numerose questioni sorte a seguito dell'introduzione della "riforma Cartabia", nel settore famiglia e persone e in quello del contenzioso più propriamente civilistico.

All'esito delle prime riunioni del tavolo, tuttora aperto e operativo, sono state individuate, con specifico riferimento al settore civile alcune soluzioni interpretative e organizzative, che, d'intesa con la Presidenza del Tribunale, vengono di seguito elencate.

- SETTORE CIVILE -

1) Relativamente alle verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis cpc

- Il decreto di cui all'art 171 bis cpc verrà sempre emesso, anche solo ai fini di conferma

dell'udienza

I termini a ritroso slitteranno in relazione ai provvedimenti del Giudice; pertanto, anche

qualora il decreto di cui al primo comma dovesse essere emesso dopo il termine di 15 gg

dallo scadere di quello di costituzione del convenuto, ed altresì successivamente alla

scadenza del termine per il deposito della prima memoria di cui al 171 ter cpc, il Giudice

differirà l'udienza di comparizione delle parti e rispetto a quella decorreranno nuovamente

i termini a ritroso di cui all'art. 171 ter (ferma restando l'efficacia dei precedenti tempestivi

depositi delle parti, ove non ripetuti)

2) Art 183 cpc – comparizione delle parti

In ottemperanza a quanto previsto dal primo comma dell'art. 183 cp, le parti devono comparire

personalmente, salvo espresso esonero dal parte del Giudice.

3) Prime indicazioni interpretative-operative sul procedimento semplificato

- Salve diverse espresse indicazioni del Giudice nel decreto di fissazione, alla prima udienza le

parti sono esonerate dal comparire personalmente.

Sebbene l'art. 645 cpc contenga tuttora il riferimento alla citazione, il procedimento ex 281

undecies è ritenuto applicabile al procedimento di opposizione a d.i. (per il rispetto del

termine di 40 gg dalla notifica, varrà il deposito del ricorso).

- L'istruttoria orale e/o la necessità di espletamento di CTU sono ritenuti non necessariamente

incompatibili con rito semplificato.

Il giustificato motivo di cui all'art 281 duodecies IV co è ritenuto compatibile con qualsiasi

motivo oggettivo o soggettivo che assicuri il rispetto del diritto alla difesa e al

contraddittorio;

- Il Giudice potrà far decorrere i termini di cui al medesimo IV comma del 281 duodecies da

una data successiva all'udienza (e più vicina all'udienza successiva)

4) Udienza 127 bis – art. 196 duodecies disp. att. – udienza con collegamenti audiovisivi a distanza

Il link è ritenuto estendibile alla parte personalmente, senza che questa debba trovarsi nello

stesso luogo del difensore, anche in caso di udienza non pubblica.

5) Con riferimento alla fase a cognizione piena delle opposizioni esecutive soggette al nuovo rito

ordinario, tenuto conto della incompatibilità della dimidiazione automatica dei termini di

comparizione prevista dagli artt 616 e 618 cpc con i termini previsti dagli artt 171 bis e 171 ter

cpc, si ritiene condivisibile la soluzione interpretativa secondo cui la dimidiazione è da ritenersi

implicitamente abrogata. Si ritiene comunque preferibile il ricorso al procedimento semplificato

per l'introduzione di tali cause.

Cordiali saluti

La Cons. Segretaria

avv. Francesca Bonfiglioli

La Presidente

avv. Cecilia Turco

2